

COPIA



# COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

Provincia di Ascoli Piceno



## Area Tecnica Urbanistica

Servizio Demanio

CAP 63064

Tel. e Fax 0735/776714

P.L.: 00356330449

e-mail: [demanio@comune.cupra-marittima.ap.it](mailto:demanio@comune.cupra-marittima.ap.it)

Pec: [comune.cupramarittima@emarche.it](mailto:comune.cupramarittima@emarche.it)

Prot. n. 8136 del 19/07/2017

## AUTORIZZAZIONE ANTICIPATA OCCUPAZIONE

(Art. 38 del Codice della Navigazione – Art. 35 Reg. Codice della Navigazione)

**Vista** l'istanza presentata su modello D2 al protocollo comunale n. 7625 del 05/07/2017 ad oggetto la richiesta di rinnovo della concessione demaniale marittima n. 1 all'insegna "BAGNI PINE";

**Vista** la licenza di concessione demaniale n. 1 Reg. Rep. 102 rilasciata dallo scrivente servizio in data 17/06/2016 alla Ditta EDIL 3F SRL per il mantenimento dell'attività di stabilimento balneare concessione n. 1 all'insegna "BAGNI PINE" fino al 31/12/2016;

**Considerato che** detta licenza, scaduta il 31/12/2016, è stata rilasciata in via provvisoria in quanto legata all'ultimazione delle opere di interesse pubblico connesse all'assegnazione della stessa;

**Vista** la Determina Area Tecnica LLPP n. 116 del 05/07/2017 con la quale è stato preso atto dell'esecuzione parziale dei lavori d'interesse pubblico legati all'assegnazione della concessione concedendo pertanto il nulla osta al rinnovo provvisorio dell'atto concessorio per la stagione balneare 2017;

**Dato atto che** per formalizzare il rinnovo di detta licenza risulta necessaria la presentazione di specifica documentazione, richiesta con nota prot. n. 7663 del 06/07/2017, consistente nei pagamenti di canoni concessori pregressi e versamenti vari per la registrazione del titolo concessorio;

**Considerato che** la ditta EDIL 3F SRL non ha prodotto, entro il termine stabilito, quanto richiesto, lo scrivente servizio ha diffidato la stessa, con nota prot. n. 7884 del 13/07/2017, a voler produrre con urgenza la documentazione mancante intimandola nel contempo alla sospensione immediata di qualsiasi attività all'interno dell'area demaniale argomento;

**Visto che** con nota assunta al prot. com.le n. 8068 in data 18/07/2017, la suindicata ditta ha fatto pervenire parte della documentazione, richiedendo una proroga di giorni 10 (dieci) per la produzione della rimanente, ed il rilascio di un titolo provvisorio abilitante allo svolgimento dell'attività balneare;

**Ritenuto** pertanto legittimo, sotto il profilo dell'urgenza e necessità, considerata la stagione balneare inoltrata, autorizzare la suddetta attività di stabilimento bagni, previo rinnovo provvisorio della concessione demaniale, come attività svolta nel pubblico interesse ed a favore dell'utenza balneare, nelle more della resa da parte del concessionario della documentazione mancante;

**Considerata inoltre** la necessità di dotare l'area in questione e le spiagge libere ad essa adiacenti del servizio di salvataggio a mare al fine di garantire la sicurezza alla balneazione degli avventori del tratto di fronte mare interessato;

**Visto** l'art. 38 del Codice della Navigazione il quale stabilisce "Qualora ne riconosca l'urgenza, l'autorità marittima può, su richiesta dell'interessato, consentire, previa cauzione, l'immediata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo....omissis....";

**Visto** l'art. 35 del Regolamento al Codice della Navigazione;

## AUTORIZZA

La Ditta "EDIL 3F SRL"

C.F./P.I. 02025850443

ad occupare un tratto di suolo demaniale marittimo – **CONC. N. 1**

della superficie di mq. 1.610,00 (F. ML. 70,00)

situato nel Comune di di Cupra Marittima

e precisamente sulla Spiaggia come meglio evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla licenza n. 2 Reg. Rep. 69 del 01/03/2013

allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare ad uso pubblico costituito da: Chiosco bar ristorante per mq. 51,20 (OR 008) – sala somministrazione interna per mq. 21,73 (OR 009) – cavedio tecnico mq. 2,65 – cabine a servizio del bar-ristorante per mq. 12,71 – pavimentazione esterna superficie scoperta per mq. 50,00 (OR 014) – cabine a servizio della spiaggia per mq. 16,00 (OR 015 e OR 016) di cui n. 2 wc accessibili e n. 2 cabine spogliatoio di cui una accessibile – aiuola per mq. 37,03 (OR 017) – passerelle removibili in legno per mq. 91,96 (OR 018, 019, 020, 021, 022, 024, 025) – lava piedi per mq. 1,77 (OR 026) – doccia per mq. 3,14 (OR 027) - area posa ombrelloni mq. 1.321,81.

La presente autorizzazione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata fino al **31/07/2017**

### **SI RILASCI LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE SUBORDINATA ALLE CONDIZIONI CHE SEGUONO:**

- a. nel giorno della scadenza il Concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Comunale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del Concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
- b. l'Autorità Comunale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione sia nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il Concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il Concessionario fosse incorso.
- c. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il Concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Comunale, sulla semplice intimazione scritta da parte del rappresentante della stessa, che sarà notificato all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di messo comunale.
- d. In caso d'irreperibilità del Concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo Comunale entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il Concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza della stessa, l'Autorità Comunale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del Concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'art.84 del Codice della Navigazione, oppure rilevandosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Comunale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del Concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.
- e. Il Concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Comunale, dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi d'ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti

### **CONDIZIONI SPECIALI**

1. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
2. Il Concessionario, qualora intenda chiedere il rinnovo della concessione, dovrà conformarsi a quanto previsto dall'art. 10 della legge 16.03.01 n. 88.
3. I canoni relativi alla presente concessione sono stati calcolati in via provvisoria e pertanto il Concessionario si obbliga a versare eventuali conguagli derivanti dall'emanazione del Decreto Ministeriale 05.08.1998, n.342 e di successive disposizioni esplicative e/o attuative da parte delle competenti Autorità ed in ogni caso derivanti dalla emanazione dei decreti di aggiornamento previsti dalla legge 494/93.
4. Il canone, così come determinato nell'allegato prospetto (art. 7 D.I. 19.07.89), costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva del suddetto ai sensi dell'art. 10 n. 3 legge n. 160/89.
5. Il Concessionario dichiara di manlevare e tenere indenne lo stato da ogni molestia, azione, danno o condanna, che ad esso potesse derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente licenza di concessione.
6. Il Concessionario si dichiara edotto di tutte le disposizioni emanate dai competenti uffici riguardo i servizi militari, doganali, sanitari ed ogni altro servizio d'interesse pubblico.
7. Il Concessionario dichiara esplicitamente di rinunciare a qualsiasi forma di intervento statale o di indennizzo per eventuali danni provocati ai manufatti di cui trattasi da erosioni marine o mareggiate o cedimenti del terreno.
8. Il Concessionario si obbliga a provvedere, in caso di revoca della fideiussione (ovvero della polizza assicurativa) o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza, alla contestuale costituzione - a pena della decadenza della concessione - della cauzione in

numerario o in titoli di stato o garantiti dallo stato per l'ammontare stabilito, per essere vincolata presso la cassa depositi e prestiti fino al termine della concessione.

9. Il presente titolo non precostituisce in capo al Concessionario alcun diritto o pretesa o giuridica aspettativa alla regolarizzazione amministrativa delle eventuali opere e/o innovazioni abusive oggetto di rapporto giudiziario e non pregiudica ogni esito di eventuali procedimenti di sanatoria urbanistico-edilizia pendenti presso questo Comune. Le indennità per le opere e/o innovazioni abusive sopra richiamate dovranno essere versate alla competente Direzione Compartimentale del Territorio.
10. Il Concessionario, sottoscrivendo il presente atto, si obbliga al ripristino a proprie spese e cura dello stato originario dei luoghi demaniali, in caso di esito negativo dei pendenti procedimenti di sanatoria demaniale marittima ed urbanistico - edilizia.
11. Il Concessionario, sottoscrivendo il presente atto, si obbliga al versamento di un deposito cauzionale secondo le modalità di cui alla clausola n. 8, a garanzia patrimoniale dell'esecuzione degli obblighi assunti e dedotti nella clausola n. 10 (rimessione in pristino luoghi demaniali). Il Concessionario dovrà assicurare, per le pertinenze demaniali marittime, le opere presso una compagnia di assicurazione contro i danni del fulmine e dell'incendio. Nel caso di distruzione o semplice danneggiamento l'intero indennizzo andrà allo Stato. Il Concessionario, previa autorizzazione dell'Autorità Comunale, avrà facoltà di ricostruire le opere nelle forme e nelle dimensioni che avevano prima del sinistro. In tal caso l'indennizzo andrà al Concessionario il quale resterà obbligato ad effettuare i lavori necessari per ripristinare l'efficienza delle opere;
12. E' fatto obbligo al Concessionario di osservare e far osservare i vigenti provvedimenti di disciplina della balneazione. In particolare il Concessionario ha l'obbligo di segnalare il limite esterno della zona di mare riservata alla balneazione, la cui profondità della battigia è indicata nell'ordinanza della Capitaneria di Porto competente, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso secondo le modalità della citata ordinanza. Il Concessionario dovrà inoltre segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti di nuoto, segnalando il limite di acque sicure (m. -1,00) mediante l'apposizione di gavitelli ben visibili dagli utenti, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza adeguata l'uno dall'altro in modo tale da essere ben visibili dai bagnanti lungo tutto il fronte mare, parallelamente alla linea di costa e, comunque, al centro dello specchio acqueo antistante la concessione, sui quali dovranno essere posizionati idonei cartelli (eventualmente redatti in più lingue) riportanti sui due lati la seguente dicitura: "ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (ml. -1,00)"
13. Il Concessionario si impegna a lasciare libera al pubblico transito per tutta la lunghezza del fronte mare in concessione la fascia di profondità di ml. 5,00 dalla battigia evitando che la stessa venga occupata con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc., nonché mezzi nautici. E' vietata, altresì, ogni forma d'inquinamento dell'arenile e dello specchio acqueo antistante la concessione.
14. Il Concessionario, in caso di posizionamento di spazi opportunamente attrezzati per attività ludico-sportive, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di prevenire il verificarsi di danni o sinistri a persone e cose. Tali spazi dovranno essere regolarmente autorizzati ed individuati esclusivamente nelle aree appositamente previste nel piano particolareggiato di spiaggia vigente;
15. Il Concessionario è autorizzato in via provvisoria e per quanto di competenza, ad apprestare strutture minime essenziali, nell'ambito della propria concessione, consistenti in una cabina, un servizio igienico idoneo ad accogliere persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale nonché a rendere la struttura stessa visitabile nel senso specificato dall'art. 3 del D.M. 14.06.1989, n. 236, fatta salva l'acquisizione d'eventuali nulla osta e/o autorizzazioni previste. Le strutture sopracitate dovranno avere caratteristiche precarie e comunque di facile rimozione e dovranno essere completamente rimosse, a cura del Concessionario, al termine della stagione balneare.
16. Il Concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione/autorizzazione edilizia comunale.
17. Il Concessionario, per l'esercizio della concessione, è tenuto a munirsi di tutte le altre licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni eventualmente occorrenti, da rilasciarsi a cura di altre Amministrazioni nonché all'osservanza di ogni onere ed obbligo ad essi connessi e conseguenti.
18. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per la buona conservazione delle opere e degli impianti, con facoltà dell'Amministrazione Comunale, in caso di inadempienza, di procedere d'Ufficio ai relativi lavori rivalendosi sul deposito di cui all'art. 17 del Regolamento al Codice della Navigazione, ferma restando la responsabilità del Concessionario per le maggiori spese ed eventuali danni a terzi con diritto di rivalsa dell'Amministrazione(art. 23 Reg. Cod. Nav.).
19. Alla scadenza della concessione, qualora la medesima non venisse più rinnovata, il Concessionario dovrà riconsegnare all'Amministrazione i manufatti costituenti pertinenze demaniali in ottimo stato con l'obbligo di provvedere, su semplice richiesta di questa, ad effettuare quei lavori di ripristino che si rendessero necessari. In difetto di ottemperanza si procederà d'Ufficio addossando le spese per l'esecuzione all'inadempiente, ferma restando la configurabilità delle ipotesi di reato previste dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali.
20. Il Concessionario s'impegna al rispetto di quanto disposto dalla presente concessione dal momento della sua sottoscrizione, fermo restando che l'Amministrazione concedente non s'intende vincolata fino all'atto d'approvazione da parte del competente Organo Regionale.


Per espressa accettazione delle clausole riportate.

Il Concessionario:



Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto Concessionario dichiara di accettare, come in effetti accetta, senza riserve, le statuizioni contenute nelle clausole n.3 (determinazione del canone annuo), n. 8 (polizza fideiussoria), n. 10 (ripristino stato dei luoghi) e n. 11(rilascio permesso di costruire).

Il Concessionario:



La presente autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 38 del Codice della Navigazione e dell'art. 35 del Regolamento al C.N., viene firmata dal Concessionario in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi


Cupra Marittima,

addi 19/07/2017


**IL CONCESSIONARIO**

“EDIL 3F SRL”

(Leg. Rapp. Ficcadenti Marco)



Il Responsabile del Procedimento  
(Istr.re Dir. vs Rosella IOBBI)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Arch. Luca VAGNONI)

